

COMMISSIONE XIII

AGRICOLTURA

47.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIAN CARLO BINELLI

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (Discussione e rinvio):	
Senatori Lops ed altri; Busetti ed altri: Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini (<i>Approvata, in un testo unificato, dalla IX Commissione permanente del Senato</i>) (4950);	
Toma ed altri: Norme per la istituzione del marchio di qualità e per la commercializzazione dell'olio di oliva destinato alla vendita (2503)	3
Binelli Gian Carlo, <i>Presidente</i>	3, 6, 7
Ferrari Marte (gruppo PSI)	7
Martino Guido (gruppo repubblicano)	6
Pellizzari Gianmario (gruppo DC)	6
Zuech Giuseppe (gruppo DC), <i>Relatore</i>	3, 7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 12,45.

NEDO BARZANTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Discussione delle proposte di legge senatori Lops ed altri; Bussetti ed altri: Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extra vergini (Approvata, in un testo unificato, dalla IX Commissione permanente del Senato) (4950); Toma ed altri: Norme per la istituzione del marchio di qualità e per la commercializzazione dell'olio di oliva destinato alla vendita (2503).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Lops, Cascia, Scivoletto, Margheriti, Tripodi, Casadei Lucchi e Petrarà; Bussetti, Mezzapesa e Salerno: « Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini », già approvata in un testo unificato dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 27 giugno 1990 e dei deputati Toma, Civita, Binelli, Stefanini, Nardone, Barzanti, Brescia, Felissari, Montecchi, Lavorato, Conti e Poli: « Norme per la istituzione del marchio di qualità e per la commercializzazione dell'olio di oliva destinato alla vendita ».

L'onorevole Zuech ha facoltà di svolgere la relazione.

GIUSEPPE ZUECH, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, l'interesse dei consumatori a livello internazionale e italiano verso l'olio d'oliva, e extravergine in particolare, è crescente. Le ragioni che determinano questo fenomeno sono legate non soltanto a tradizioni mediterranee o italiane ma soprattutto al fatto che l'olio d'oliva è essenziale per la salute.

La considerazione di olio alimentare pregiato che l'olio di oliva ha sempre avuto presso i consumatori del bacino del Mediterraneo, e che oggi si sta diffondendo particolarmente in tutto il mondo, è dovuta soprattutto a due motivi.

Il prodotto ha una particolare composizione di acidi grassi, con un rapporto tra acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi perfettamente equilibrato. Infatti, il contenuto di acido oleico è il più elevato fra gli oli vegetali commestibili e si sa che, a questo acido, le più recenti acquisizioni della ricerca medica assegnano un ruolo determinante nel mantenere il livello ottimale delle HDL responsabili del giusto tasso ematico di colesterolo. Inoltre, la quantità di acido linoleico è la stessa presente nel latte materno e quindi si deve supporre che l'olio sia un alimento ideale per l'uomo.

L'olio d'oliva contiene, soprattutto negli oli vergini, sostanze aromatiche che derivano direttamente dalla natura del frutto. Infatti, gli oli vergini sono ottenuti dalle olive con metodi di estrazione meccanica, per esempio la spremitura, che permettono di mantenere quasi intatte nel prodotto finito quelle sostanze naturali responsabili delle caratteristiche di gusto ed appetibilità che lo rendono particolarmente gradevole.

Fra gli oli vegetali immessi al consumo, solamente quelli di oliva possiedono quella sensazione organolettica di frutto, detta appunto fruttato, che testimonia della provenienza naturale del prodotto senza intervento di manipolazioni artificiali. Oggi, come si sa, questa caratteristica di prodotto assolutamente naturale è particolarmente apprezzata dal consumatore, il quale si è fatto più esigente ed è divenuto più propenso a spendere di più per avere il meglio.

Le proposte di legge al nostro esame prevedono una disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli d'oliva vergini ed extravergini. La classifica vigente degli oli di oliva è prevista nella versione originale del regolamento CEE n. 136/66, modificato successivamente fino all'ultimo regolamento n. 1915/87 (richiamato dall'articolo 1 della proposta di legge n. 4950 in esame).

Facendo riferimento ai tipi di oli vergini, si nota che sono due le caratteristiche necessarie e sufficienti ad individuare la categoria di appartenenza: i caratteri organolettici e l'acidità. In realtà, fra questi, dal 1966, anno di emanazione del primo regolamento citato, è stata presa in considerazione negli accertamenti del livello qualitativo del prodotto praticamente solo l'acidità; ciò perché la sua determinazione è oggettivamente e facilmente effettuabile e perché fino a ieri è stata considerata un indice abbastanza valido del processo di degrado delle olive e quindi della qualità dell'olio di risulta. Oggi, la moderna tecnologia di produzione, dalla raccolta delle olive al confezionamento dell'olio, permette di contenere efficacemente l'aumento dell'acidità, senza tuttavia tenere sotto controllo l'evoluzione di altri fattori che influiscono negativamente sulle altre caratteristiche del prodotto.

Ciò ha portato alla messa in commercio di oli che rispondono tutti al dettato della norma per quanto riguarda l'acidità, ma che possono essere tra di loro molto differenti per le altre caratteristi-

che di qualità, per esempio quelle organolettiche. Si tratta, cioè, di oli che vengono immessi sul mercato con la stessa denominazione di etichetta, hanno acidità analoga, ma in realtà livello qualitativo a volte molto differente e di conseguenza prezzo differente.

Tale situazione ha indotto nel consumatore una pericolosa confusione nel rapporto prezzo-qualità che può portare a disaffezione o, circostanza più grave, a errate convinzioni sulle caratteristiche che formano la qualità degli oli di oliva. Vi è quindi il pericolo che anche il consumatore mediterraneo perda la memoria del buon olio di oliva.

Tra l'altro, va ricordato, il regolamento n. 2568/91 ha introdotto nuove metodiche di analisi dell'olio, superando il riferimento univoco all'acidità e in particolare valorizzando le caratteristiche organolettiche degli oli di maggior pregio. Per portare chiarezza è necessario allora imporre punti di riferimento scevri di sospetti, cioè garantiti nella loro obiettività.

D'altra parte, il consumo dell'olio di oliva sta trovando nuovo e forse insospettato sviluppo proprio fra consumatori non tradizionali, i quali hanno più che mai necessità di un indirizzo valido che funga da guida nella scelta.

Del resto, in tutto il mondo economicamente più avanzato, esaurita la ricerca di soddisfazione dei bisogni essenziali, il trend delle richieste dei consumatori è rivolto all'acquisto dei prodotti di alta qualità e per ottenerli sono disposti a pagare il prezzo che si meritano. Dei « segni di riconoscimento » (denominazioni di origine, marchi di qualità) devono allora garantire la qualità giusta al prezzo giusto.

Oggi si conoscono tutte le condizioni agronomiche e tecnologiche per ottenere oli di qualità elevata in tutti gli ambienti climatici; è solo questione di rendere remunerativa l'attuazione di queste condizioni adeguandovi il prezzo di mercato del prodotto. L'olio di oliva non può sfuggire a questa regola, che può significare l'unica via di ritorno al reddito dell'olivicoltura altrimenti condannata all'abbandono. L'olio di oliva è quindi un prodotto

per cui, forse in misura maggiore di altri, è importante prevedere tali segni di riconoscimento.

Va peraltro considerato, in linea generale, che l'iniziativa al nostro esame ha dei punti di sovrapposizione con l'altra, che pure è in stato di avanzato iter presso questa Commissione, relativa all'attribuzione di denominazioni di origine e marchi di qualità ai prodotti agroalimentari. Ricordiamo inoltre che quest'ultima, a sua volta, è mutuata da un analogo provvedimento in corso di emanazione a livello comunitario, che comunque conterrà una disciplina prevalente.

Occorre quindi preliminarmente valutare l'opportunità di approvare provvedimenti che, ispirati dalla stessa finalità, prevedano definizioni diverse e strumenti giuridici, quanto agli organismi di gestione e ai controlli, sostanzialmente differenti; provvedimenti, inoltre, che istituiscano organismi presso il Ministero dell'agricoltura destinati ad essere sostituiti da altri, di carattere generale.

Ciò premesso, passando all'esame del testo della proposta di legge n. 4950, dopo l'individuazione dei prodotti che possono ottenere il riconoscimento (articolo 2: oli vergini ed extravergini), l'articolo 3 contiene una definizione di denominazione di origine che da un lato non è rispondente al testo della proposta di regolamento CEE sulle DOP e dall'altro appare non soddisfacente sotto il profilo del collegamento con la zona di origine della produzione, elaborazione e trasformazione dell'olio.

Gli articoli 4 e 5 riguardano i disciplinari di produzione. A questo proposito suscita perplessità la previsione della possibilità di correzione che, nell'olio DOC, non dovrebbe essere giustificabile. L'articolo 6 prevede la procedura per il riconoscimento, senza peraltro collegare tale procedura alla domanda avanzata in forma particolarmente qualificata da parte di un consorzio o comunque di una pluralità di produttori, che dovrebbero essere le associazioni riconosciute dai produttori agricoli.

Gli articoli da 9 a 12 prevedono una serie di norme sulle denunce produttive, di cui peraltro andrebbe valutata la compatibilità con il sistema, già esistente e collaudato, del catasto olivicolo, e che dovrebbero anche essere riesaminate alla luce di una esigenza di rigidità nella materia (per esempio appare difficile consentire la vendita di « olive » nell'ambito di un prodotto di grande pregio come quello considerato). L'articolo 13 prevede gli obblighi relativi a registri di carico e scarico; gli articoli successivi riguardano altre previsioni circa l'etichettatura e l'imbottigliamento. A quest'ultimo proposito dovrebbe essere consentita solo la commercializzazione in recipienti al massimo da 5 litri: pertanto la previsione dell'articolo 15 non sembra trovare adeguata giustificazione.

Il capo II istituisce un comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine degli oli, la cui struttura appare peraltro eccessivamente composita, risultandone invece troppo sfumata la caratteristica di interprofessionalità, la quale dovrebbe garantire il collegamento con le categorie della filiera produttiva, ed in particolare con le unioni riconosciute dai produttori agricoli ai sensi del regolamento CEE n. 1360/78.

Il capo III riguarda i consorzi di tutela, la cui disciplina organizzativa è molto diversa da quella che si viene delineando nel testo di carattere generale sulle denominazioni dei prodotti agroalimentari. In particolare non è evidenziato il carattere interprofessionale né chiarito sufficientemente il ruolo riguardo alla gestione delle denominazioni, che dovrebbe tenere in adeguata considerazione, anche alla stregua della normativa comunitaria, il ruolo delle associazioni dei produttori.

Sotto il profilo dei controlli, inoltre, il testo non tiene conto del dibattito, sviluppatosi successivamente alla sua approvazione da parte del Senato, relativamente all'esercizio delle funzioni di controllo ed alla titolarità delle relative potestà.

Il capo IV infine prevede le norme per l'effettuazione di controlli nonché le norme sanzionatorie. In particolare è de-

gna della massima attenzione, soprattutto con riguardo al comparto olivicolo, l'evoluzione legislativa verso una maggiore valorizzazione dei prodotti di pregio, ma occorre altresì tener conto di un quadro complessivo, che non può trascurare anche gli orientamenti comunitari, al fine di fornire agli olivicoltori ed agli altri imprenditori interessati al settore segnali evidenti di una volontà legislativa diretta ad ordinare questo delicato comparto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIANMARIO PELLIZZARI. Desidero innanzitutto esprimere il mio compiacimento per la relazione, vasta e completa, dell'onorevole Zuech. Dal punto di vista tecnico, condivido quanto egli ha osservato in riferimento ad una certa difformità tra il testo del provvedimento approvato dal Senato ed il dibattito che si è svolto sia in quella sede, sia successivamente; il suo contenuto non appare del tutto sufficiente per garantire un'efficace tutela della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini.

In realtà, a mio avviso, ci troviamo di fronte a norme molto simili a quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 930 del 1963, del quale peraltro è all'esame del Senato un disegno di legge di modifica, di iniziativa del ministro dell'agricoltura e delle foreste.

A nome del gruppo democratico cristiano, ritengo opportuno avanzare la richiesta di costituire un comitato ristretto che esamini la proposta in discussione al fine di adeguarla alla disciplina generale in corso di approvazione a livello sia comunitario sia nazionale. Dobbiamo infatti tener conto di tre dati di fatto: l'evoluzione della disciplina a livello comunitario, di cui stiamo discutendo nella sede del Comitato permanente presieduto dall'onorevole Montecchi; una serie di audizioni che sta per essere completata; il progetto di legge sui DOC agroalimentari per il quale è relatore l'onorevole Martino. Per quanto riguarda quest'ultimo

progetto di legge, il presidente ed i colleghi della Commissione conoscono la tesi che è stata sostenuta nel corso dell'ultima audizione che si è svolta sulla materia. Il vero problema in Italia è rappresentato dalla mancanza di un organismo — qualcuno lo definisce consorzio, qualcun altro associazione (ma non mi sembra sia questo il momento di procedere a ragionamenti semantici) —, volontario o obbligatorio, che controlli i produttori di olio d'oliva. Praticamente, in mancanza di controllori, la denominazione d'origine perde il suo significato.

Il comitato nazionale per la tutela degli oli, che ricalca sostanzialmente il comitato nazionale istituito per il vino, è un organo consultivo del Ministero dell'agricoltura; ma i ministri dell'agricoltura, si sa, non hanno il tempo di recarsi a presiedere il comitato per la tutela del vino, che è praticamente l'organo che decide la politica vinicola di un paese. Tali organismi funzionano a condizione che esista una base effettiva che chiede la denominazione, che si costituiscano dei consorzi e che la derivata logica di tali consorzi sia il comitato nazionale oli; altrimenti restano organismi che, in virtù dei meccanismi che li regolano, non sono in grado di funzionare. Si tratta di una riflessione che faccio ad alta voce a nome e per conto del gruppo della democrazia cristiana.

Ringrazio ancora il relatore ed auspico che dopo la conclusione della discussione sulle linee generali si proceda alla costituzione di un comitato ristretto, che si impegni in un arco ragionevole di tempo a coordinare la materia, altrimenti corriamo il rischio di varare regole e norme che poi non verranno rispettate.

GUIDO MARTINO. Come appare sufficientemente chiaro a tutti i colleghi, emergono due esigenze, indubbiamente fondate: la prima è quella manifestata dalla categoria dei produttori, che vorrebbe vedere il provvedimento approvato, in modo da poter procedere, anche se con ritardo, ma certo con una dignità pari a quella della legislazione straniera, a

quella forma di controllo che vige nel libero mercato.

La seconda esigenza è propria della Commissione ed è quella di adeguarsi alla giurisprudenza della Corte di giustizia della CEE, contraria a norme che limitino il traffico delle merci.

Pertanto, rimango in attesa dello sviluppo della discussione prima di esprimere il mio parere sul provvedimento.

MARTE FERRARI. Anche se non ritengo di poter esprimere un parere compiuto, ho cercato comunque di riflettere sul provvedimento al nostro esame. Per quanto riguarda le considerazioni del collega Pellizzari circa la necessità di consorzi, non so se tali strutture possano essere rese obbligatorie, perché a mio giudizio non possono che essere a carattere volontario e costituite da chi ha interesse a svolgere quest'attività.

Ritengo che il provvedimento al nostro esame abbia inteso colmare le carenze presenti in questo settore e sia volto a garantire la qualità del prodotto, in modo che il consumatore sia tutelato nell'acquisto e nel consumo dell'olio di oliva. Proporre la costituzione di un comitato ristretto significa ritenere che esistano divergenze rispetto al testo formulato dal Senato; finora mi pare siano stati sollevati solo interrogativi, ma non sono state formulate ipotesi alternative. Pertanto, la proposta di legge potrebbe essere approvata così com'è: infatti, nelle prossime settimane l'esame della legge finanziaria assorbirà tutto il nostro tempo e non sarà più possibile procedere all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Ritengo che il seguito della discussione del provvedimento possa

essere rinviato a mercoledì prossimo proprio perché alcuni gruppi hanno dichiarato di voler intervenire ancora nella discussione sulle linee generali. Al termine di quest'ultima, decideremo sulla costituzione o meno di un comitato ristretto. La discussione del disegno di legge finanziaria alla Camera avverrà non prima della metà di novembre e, quindi, avremo tutto il tempo per procedere all'approvazione del provvedimento.

GIUSEPPE ZUECH, *Relatore*. Poiché la proposta di legge al nostro esame non comporta maggiori spese, potrebbe essere esaminata anche durante la sessione di bilancio.

Le preoccupazioni dell'onorevole Pellizzari sono giustificate, in quanto si preoccupa di varare una legge adeguata alle normative comunitarie; ritengo quindi che si possa impiegare una settimana di tempo per procedere ad un esame attento delle compatibilità.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a mercoledì 8 ottobre.

La seduta termina alle 13,5.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 10 ottobre 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO